

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale dell'ente in attuazione dei principi dell'Unione Europea, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e di contabilità degli Enti Locali; disciplina altresì l'attività svolta dall'ente in qualità di stazione unica appaltante.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli acquisti effettuati tramite la cassa economale, nonché i lavori e i servizi eseguiti in amministrazione diretta.
3. Il presente regolamento si applica anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, come definiti dal Codice dei Contratti pubblici.
4. L'attività contrattuale dell'ente segue i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e tutti gli altri indicati nel D.Lgs.vo n. 36/2023 nell'osservanza dei criteri di economicità, programmazione degli interventi, trasparenza, tempestività, legalità, libera concorrenza, proporzionalità, efficacia, e si attiene alle disposizioni in materia di contrasto della criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione.

Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva.

1. Al dirigente della struttura con competenza nella materia che costituisce l'oggetto principale del contratto spetta l'adozione dei relativi atti. Il dirigente individua il responsabile unico del progetto, di norma non coincidente con il dirigente stesso, al quale competono le attività propositive, preparatorie e istruttorie, nonché di esecuzione dell'appalto.
2. La decisione a contrarre che si manifesta nella determinazione a contrattare precede la stipulazione del contratto e indica il fine perseguito, l'oggetto ed il valore economico del contratto stesso, la sua forma e le clausole essenziali, la disponibilità delle risorse finanziarie; indica altresì, motivando adeguatamente la scelta, le modalità per la individuazione del contraente e per la selezione delle offerte. A seguito dell'adozione della determinazione a contrattare, viene disposta la relativa prenotazione di spesa.

Art. 3 – Disciplina del Responsabile Unico di Progetto

1. Di norma il Responsabile unico di progetto coincide con il responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, mentre il responsabile della fase di affidamento è individuato, di norma, tra il personale del servizio competente per le procedure di gara, fatta eccezione per gli affidamenti diretti per i quali non vengono nominati i responsabili di fase.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'individuazione di un responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione distinto, dal Responsabile unico di progetto è autorizzata, su richiesta di quest'ultimo, dal dirigente del servizio in relazione alla particolare complessità della procedura.

Art. 4 - Forme di contrattazione

1. I contratti comportanti la cessione di beni mobili e immobili dai quali deriva un'entrata per l'ente sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica, secondo le procedure previste dalla normativa sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità della Stato.
2. Gli acquisti e le forniture di beni e servizi, gli appalti di opere e di lavori ed ogni altro contratto da cui deriva una spesa per l'ente sono regolati dal Codice dei contratti pubblici, dagli Allegati allo stesso, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dal presente Regolamento.

Art. 5 - Contenuto del contratto

1. Tutti i contratti di durata contengono l'indicazione di termini iniziali e finali e non sono tacitamente rinnovabili. Salvo diversa pattuizione, è escluso il pagamento degli interessi a favore di fornitori o appaltatori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto.
2. Il contratto stipulato per l'esecuzione di opere e di lavori pubblici o per la fornitura di beni o servizi, contiene almeno le seguenti previsioni:
 - a) il fine e l'oggetto del contratto;
 - b) la descrizione delle opere o dei lavori, con riferimento al progetto posto a base di gara, o nel caso di fornitura di beni o servizi, con la specificazione, nella relazione progettuale, della qualità, quantità e tipo di prestazione;
 - c) l'ammontare del corrispettivo e le modalità di pagamento;
 - d) l'indicazione dei documenti che fanno parte integrante del contratto;
 - e) la previsione di una garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi in cui è consentito farne a meno;
 - f) i termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - g) le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempimento e, se previsto, in caso di riduzione dei termini di esecuzione, il premio di accelerazione;
 - h) le modalità per la definizione delle controversie;
 - i) le procedure di collaudo o di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 - Clausole contrattuali onerose

1. Nel caso di contratto, con testo unilateralmente predisposto dall'ente, sono specificamente approvate, per iscritto, dall'altro contraente le condizioni contrattuali indicate dall'art. 1341, comma 2, codice civile, salvo che non derivino da prescrizione di legge o di regolamento.

Art. 7 – Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità del progettista, il Responsabile Unico del Progetto accerta la completezza degli elaborati e dei capitolati di oneri contrattuali, con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il dirigente competente per materia, sentiti eventualmente il Servizio Bilancio e il Servizio Affari Generali, verifica la correttezza del regime fiscale applicato al contratto.

Art. 8 - Forma dei contratti

1. I rapporti contrattuali sono perfezionati nelle forme previste dalla vigente disciplina.
2. Di norma, ciò avviene con le seguenti modalità:
 - a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 150.000, per ciò che concerne i lavori e di importo inferiore a euro 140.000,00 per i servizi e le forniture (compresi i servizi tecnici);
 - b) per le procedure negoziate, dai limiti di cui alla lettera precedente e fino alla soglia comunitaria, mediante scrittura privata, per ciò che concerne i lavori, nonché i servizi e le forniture (compresi i servizi tecnici);
 - c) in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante con atto pubblico notarile informatico, per i contratti oltre la soglia comunitaria.
3. Nel bando ovvero nel capitolato speciale d'appalto è indicata la forma di stipulazione del contratto e la stima presunta delle spese contrattuali.
4. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i contratti sono stipulati secondo le modalità ivi previste.

Art. 9 - Spese contrattuali

1. Salvo diversa pattuizione, le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 10 - Gestione del contratto

1. Una volta perfezionato, il contratto è trasmesso al Dirigente competente per la fase di esecuzione e al Dirigente del Servizio Finanziario nel caso in cui siano previste scadenze di pagamenti di sua competenza.
2. La gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare le clausole sanzionatorie qualora se ne realizzino i presupposti; comporta altresì la cura di tutti gli adempimenti connessi al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 11 - Individuazione del contraente.

1. L'individuazione degli operatori economici affidatari avviene nel rispetto della vigente disciplina dei contratti pubblici.
2. L'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture avviene, da parte del dirigente competente per la commessa, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; il dirigente dovrà dichiarare la congruità e la convenienza del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata avviene con invito ad almeno 5 operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro e con invito ad almeno 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia

comunitaria. Qualora venissero modificati i predetti importi, nella individuazione degli operatori economici ci si atterrà al dettato normativo.

4. Il RUP e il dirigente competente possono ricorrere alle procedure ordinarie, fermo restando il conseguimento del principio del risultato e in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.

5. In caso di servizi e forniture si procede con procedura negoziata fino alle soglie comunitarie con invito ad almeno cinque operatori economici, previa manifestazione di interesse; oltre a tale soglia con procedure ordinarie.

6. Fatte salve le previsioni di legge e situazioni di particolare urgenza o collegate a specifici contesti di mercato, per importi superiori a 2 milioni di euro i lavori sono preferibilmente aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nei casi in cui sussiste l'obbligo di effettuare acquisti tramite strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza, l'impossibilità di ricorrere a tali sistemi deve essere evidenziata negli atti del procedimento.

8. Per gli appalti di lavori e per quelli di servizi tecnici di architettura e ingegneria, l'ente ricorre ad elenchi di operatori economici, articolati per sezioni, in relazione alla categoria di opera, lavoro o servizio tecnico da acquisire e suddivisi per fasce di valore della prestazione. Qualora non siano formati i predetti elenchi si procede, per le procedure negoziate, previo Avviso di Manifestazione di Interesse.

Art. 12 – Affidamento diretto

1. Nel caso dell'affidamento diretto, il Responsabile Unico del Progetto motiva le ragioni dell'affidamento in riferimento ai seguenti elementi:

- a) i requisiti posseduti;
- b) le eventuali caratteristiche migliorative;
- c) il rispetto del criterio di rotazione;
- d) la congruità del prezzo.

2. In applicazione della vigente disciplina è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, ferme restando le deroghe di cui all'art. 49 del Codice dei Contratti.

3. Nell'individuare gli operatori ai quali inviare le richieste di preventivo, il RUP tiene conto, oltre che del vincolo di rotazione di cui al precedente comma 2, anche del principio di accesso al mercato e dei collegati principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

4. In caso di affidamento diretto, la determinazione a contrattare contiene anche l'individuazione della ditta, senza necessità di un distinto provvedimento, anche nel caso in cui essa sia proceduta da una indagine di mercato (richiesta preventivi).

5. L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, il cui importo a base di gara è inferiore a 40.000 euro avviene, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del Codice dei Contratti, sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Si procede al controllo nella misura del 20% delle dichiarazioni rese con le modalità definite con successiva circolare del segretario generale.

Art. 13 - Procedura negoziata

1. Quando la procedura negoziata è preceduta da avviso di manifestazione d'interesse, l'ente invita tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta, fatta salva la possibilità di individuare preliminarmente criteri oggettivi di selezione.
2. In caso di procedura negoziata tra operatori economici iscritti negli appositi elenchi, istituiti in via telematica, il RUP individua secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori da invitare, tenuto conto che è vietato l'invito al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Tale criterio, si applica distintamente in relazione a ciascuna categoria e classifica per i lavori, e alla categorie di opere e all'attività professionale richiesta per i servizi tecnici di architettura e ingegneria. Con cadenza annuale, in applicazione del principio del libero accesso al mercato, declinato dall'art. 3 del Codice dei Contratti, si procede ad una verifica delle imprese invitate.
3. Il criterio di cui al comma precedente non si applica quando vengano invitati alla presentazione delle offerte tutte le ditte che ne abbiano fatto richiesta o che siano iscritti negli appositi elenchi.

Art. 14 - Requisiti di partecipazione

1. I soggetti ammessi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici e di quelli specificamente richiesti dal bando di gara o dalla lettera di invito.
2. In caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile riconoscere uno specifico punteggio per gli operatori economici iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, pubblicato dall'Ufficio Territoriale del Governo nella cui circoscrizione l'operatore ha sede.

Art. 15 - Aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal dirigente competente per gli appalti e le concessioni di lavori, servizi e forniture, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conclude i propri lavori formulando la proposta di aggiudicazione dell'appalto al miglior offerente. Il Presidente della Commissione trasmette gli atti al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il quale consegna il verbale di gara all'Ufficio preposto all'adozione dell'aggiudicazione definitiva; l'Ufficio esegue i controlli sul possesso dei requisiti e - riscontrato l'esito favorevole - aggiudica l'appalto, informa l'operatore economico e richiede i documenti necessari alla stipula del contratto.
2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP può far parte della Commissione giudicatrice, anche in qualità di Presidente; non possono essere nominati commissari coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 93, comma 5 del Codice, anche in caso di nomina della Commissione ai sensi dell'art. 51 del Codice stesso.

3. La verifica di congruità delle offerte, disciplinata dall'art. 110 del Codice dei Contratti pubblici, viene disposta dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento di concerto con il Responsabile Unico del Progetto e con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Art. 16 - Controlli

1. Oltre ai controlli previsti come obbligatori dalla legge, è facoltà del Responsabile Unico del Progetto disporre ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti alla gara.

Art. 17 - Monitoraggio

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone un sistema di monitoraggio dell'attività contrattuale, al fine di verificare il rispetto del piano di prevenzione della corruzione, del programma per la trasparenza e del presente regolamento.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

1. I contratti stipulati individuano, quale competente per la risoluzione delle controversie, il Foro di Reggio Emilia; eventuali deroghe sono motivate con riferimento ad interessi di altri enti pubblici, che siano da considerare prevalenti

2. Eventuali clausole compromissorie inserite nel contratto prevedono sempre che la pronuncia arbitrale sia resa secondo diritto.

3. La proposta di transazione o di accordo bonario, in assenza di lite pendente, è formulata dal Responsabile Unico di Progetto ed è sottoposta, prima della sua approvazione, al parere del titolare dell'Avvocatura dell'ente e del Dirigente competente.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026. Da tale data risulta abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare 28 novembre 2023, n. 22.